



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Agenzia ICE e Amazon al fianco delle aziende italiane in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Polonia e Stati Uniti

COME ADERIRE

Inviare la propria manifestazione di interesse entro il **05/08/2024** a [questo link](#)

Dal 2019, l'accordo tra Agenzia ICE e Amazon ha coinvolto finora oltre 2.500 piccole e medie imprese e messo a disposizione dei clienti di Amazon in 11 Paesi del mondo più di 350.000 nuovi prodotti consentendo alle aziende di vendere i propri prodotti in Italia e oltre i confini nazionali in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Stati Uniti.

Le aziende partecipanti hanno inoltre beneficiato di visibilità aggiuntiva su questi mercati attraverso campagne pubblicitarie digitali promosse da Agenzia ICE.

Il progetto in pillole

Nell'ambito del Patto per l'export, che ha nell'e-commerce uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, la quarta edizione del progetto conferma il supporto alle imprese per la vendita su Amazon all'estero tramite le vetrine Made in Italy in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Polonia e Stati Uniti.

Il rinnovo riguarderà le attività promozionali sulle vetrine in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi, il supporto di base, il supporto avanzato "Expansion" e i programmi di consulenza avanzata "Incubator" e "Baby incubator"¹.

Per facilitare l'espansione negli Stati Uniti è stato inoltre introdotto il programma US Booster².

Tutte le informazioni sull'accordo di collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon sono disponibili alla pagina <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-e-commerce/e-commerce/Amazon4>

Per maggiori informazioni sul progetto rivolgersi a amazon@ice.it

Trovate qui di seguito i dettagli della promozione:

- La Vetrina Made in Italy di Amazon presente su Amazon.it, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.se, Amazon.nl, Amazon.pl, Amazon.ae, Amazon.co.jp e Amazon.com mira a dare

¹ Si specifica che i programmi Incubator e Baby Incubator sono dedicati ai partner di vendita selezionati dal team Amazon.

² Si specifica che il programma US Booster è dedicato ai partner di vendita selezionati dal team Amazon.



MADE
in
ITALY

madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

visibilità ai prodotti di aziende artigiane, piccole e medie imprese e grandi realtà italiane. Si focalizza sulle categorie “Cucina e cantina” (Food & Wine), “Casa e arredo” (Design), “Abiti e accessori” (Fashion) e “Bellezza e benessere” (Beauty), offrendo anche una sezione dedicata ai Percorsi Regionali;

- Obiettivo dell'iniziativa è realizzare un piano di sviluppo per le vendite all'estero delle PMI italiane e promuovere il Made in Italy in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Polonia e Stati Uniti attraverso la collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon;
- Il supporto di base tramite ticketing prevede l'assistenza da parte del team Made in Italy di Amazon a tutti i partner di vendita, anche quelli ammessi nelle precedenti edizioni del progetto ICE-Amazon, che abbiano aperto un ticket al supporto venditore su Seller Central e inviato una richiesta di supporto attraverso il sistema di ticketing inserito nel [portale di formazione](#).
- Il supporto avanzato “Expansion” che prevede l'assistenza da parte di un Account Manager di Amazon ai partner di vendita Made in Italy, in fase di lancio/appena lanciati su Amazon e nelle vetrine estere, che possiedono determinati requisiti legati all'esperienza di vendita su Amazon;
- I Programmi “Incubator” e “Baby Incubator” offriranno consulenza strategica personalizzata a partner di vendita Made in Italy selezionati, con l'obiettivo di supportarli, per i 5 mesi successivi all'ammissione, nel consolidamento della propria crescita sui negozi online esteri di Amazon e nel dare maggiore visibilità ai prodotti espressione dell'eccellenza della produzione italiana;
- Il Programma “US Booster” sosterrà l'ingresso dei partner di vendita Made in Italy selezionati nel mercato degli Stati Uniti tramite Amazon, supportando la fase di lancio e crescita nel mercato.

ULTERIORI INFO

Servizi Digitali alle Imprese

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/it/servizi-digitali

TrackIT Blockchain

Per conoscere e aderire al progetto TrackIT Blockchain visita la pagina www.ice.it/blockchain

L'Agenzia ICE ha un'ampia offerta integrata di servizi di informazione, formazione, promozione e consulenza per conoscere i mercati esteri, individuare nuove opportunità, consolidare le relazioni internazionali. Visita la sezione [servizi](#) del nostro sito web per approfondire modalità, costi, scontistica applicata alle aziende



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

Principali vantaggi della collaborazione

La quarta edizione della collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon permette di:

- **Supportare il lancio e la crescita** delle aziende che parteciperanno al progetto sui negozi online esteri di Amazon tramite “US booster”, i servizi di supporto (supporto di base tramite ticketing e supporto avanzato “Expansion” tramite Account Manager) e di consulenza (relativa ai programmi “Incubator”, “Baby Incubator”), dedicati alle aziende ammesse ai progetti in base all’esperienza di vendita su Amazon, ed erogati da parte di esperti di Amazon. Inoltre, il Team Made in Italy di Amazon fornisce a tutti i propri partner di vendita l’accesso a materiale su come sviluppare al meglio il percorso di vendita, consultabile online;
- **Assistere** le imprese ammesse al progetto nel processo di lancio e crescita su Amazon mediante un portale di formazione che offre corsi sia offline che online (webinar). Gli esperti di Amazon saranno inoltre disponibili a rispondere alle domande durante le periodiche sessioni live di domande e risposte;
- **Sostenere** le aziende ammesse al progetto promuovendo la visibilità dei prodotti inseriti nella vetrina Made in Italy di Amazon sui siti Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.se e Amazon.nl tramite un piano di campagne marketing, finanziato da Agenzia ICE e volto a convogliare il traffico verso la selezione caricata facendo leva sulla creazione di banner e pagine dedicate. Forniremo comunicazioni dettagliate sull’avvio della campagna marketing di questa edizione in seguito;
- **Fornire** un’esperienza di acquisto incentrata sul Made in Italy, promuovendo la visibilità dei prodotti distintivi nelle categorie “Cucina e cantina” (Food & Wine), “Casa e arredo” (Design), “Abiti e accessori” (Fashion) e “Bellezza e benessere” (Beauty) e nelle sezioni regionali;

Costi e modalità di partecipazione

Le aziende che desiderano partecipare al progetto possono manifestare il proprio interesse compilando il modulo disponibile a questo [link](#), fornendo



MADE
in
ITALY

madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali.

Possono fare domanda sia le aziende che non sono ancora presenti su Amazon, sia quelle già attive sul negozio online.

Le aziende già ammesse al progetto nelle precedenti edizioni NON devono presentare una nuova candidatura³.

L'adesione al progetto ICE-Amazon è interamente finanziata da ICE e non implica costi aggiuntivi oltre alle tariffe dei servizi di Vendita su Amazon.

Si specifica infatti che per aderire al progetto ICE – Amazon le aziende ammesse alla quarta edizione devono avere (e se non lo possiedono già, lo dovranno aprire) un account di vendita Amazon professionale. Maggiori informazioni e costi sono disponibili al seguente [link](#);

Restano quindi a carico del partner di vendita il costo per l'apertura di un account di vendita professionale ed i costi per i programmi opzionali a pagamento su Amazon, come advertising e logistica di Amazon. Non è obbligatorio per le aziende avvalersi degli ulteriori servizi, tra i quali quelli logistici, offerti da Amazon.

Le aziende ammesse al progetto sono responsabili dell'attivazione e gestione del proprio account di vendita su Amazon. Sono altresì responsabili di qualsiasi attività organizzativa, di traduzione e personalizzazione delle pagine relative al proprio account di vendita su Amazon.

Una volta ammesse, le aziende saranno coinvolte nella formazione dedicata ai singoli paesi obiettivo.

³ Si specifica che tutte le aziende ammesse al progetto nelle precedenti edizioni non hanno diritto al servizio di consulenza (Incubator e Baby Incubator) e US booster se non selezionate da Amazon. Inoltre non riceveranno il servizio di supporto avanzato "Expansion" se non possiederanno determinati requisiti legati all'esperienza di vendita su Amazon.

Tutte le aziende, comunque, continueranno a godere della visibilità aggiuntiva data dalla vetrina Made in Italy, accesso al portale di formazione e potranno usufruire del servizio di supporto di base del Team Made in Italy di Amazon tramite ticketing.



MADE
in
ITALY

madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

Requisiti di partecipazione

Saranno ammesse al progetto le aziende in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare in fase di compilazione del modulo di adesione:

1. Requisito Minimo

Nel caso in cui l'azienda non possieda già un account su Amazon, l'azienda si impegna a:

- Aprire un account di vendita professionale (a carico del partner di vendita) entro massimo un mese dal primo contatto con l'Account Manager Amazon di riferimento;
- Caricare almeno un prodotto in un paese estero entro un mese dall'apertura dell'account.

Il mancato possesso dei requisiti minimi può comportare l'esclusione dal progetto.

2. Requisito Prodotto

Aziende con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia, i cui prodotti siano conformi alla normativa prevista per i prodotti Made In Italy⁴

3. Requisito Marchio Registrato

Le aziende ammesse alla quarta edizione del progetto ICE - Amazon devono avere un marchio Made in Italy registrato / depositato in un ufficio di brevetti e marchi (es. UIBM, EUIPO). In fase di adesione è necessario indicare il nome del brand ed il numero di registrazione o di domanda (es. UIBM: 302020123456789 e 1234567, es. EUIPO: 19283746) del marchio che si può trovare sul certificato di registrazione. Il marchio può essere denominativo o figurativo e la combinazione di maiuscole, minuscole e spazi ed il nome del brand deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel certificato di registrazione / banca dati dell'ufficio di brevetti e marchi. Se non disponi di un marchio registrato / depositato consulta il sito UIBM o EUIPO o Amazon IP Accellerator per maggiori informazioni su modalità e prezzi.

⁴ Vedi REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA ICE – AGENZIA, art. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

N.B: Si specifica che i partner di vendita perdono il beneficio dell'advertising gratuito proveniente dalla vetrina Made in Italy Amazon – ICE nel caso in cui:

- il nome del marchio risulta essere scritto con errori / in maniera non corretta;
- il nome del marchio registrato su Amazon non coincide con il nome del marchio indicato in fase di ammissione.

4. Catalogo online

Per la creazione del catalogo online, l'azienda deve disporre di:

- almeno 2 immagini di qualità (min 1000 pixel lato lungo e 500 pixel lato corto e possibilmente sfondo bianco) per ciascun prodotto che intende caricare;
- descrizione dei prodotti in lingua italiana, inglese e straniera in base ai mercati target (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Paesi Bassi e Polonia).

Se prodotti dell'azienda rientrano nella **categoria food**, per poter vendere un prodotto all'estero, è sempre necessario che **le informazioni siano riportate sull'etichetta anche in lingua locale** (il consumatore straniero deve poter identificare gli ingredienti all'interno di un determinato prodotto prima di acquistare un prodotto). Nel caso non disponiate delle etichette in lingua, contattate l'e-mail foodlabelling@amazon.com.

5. Logistica

L'azienda deve essere in grado di:

- garantire spedizioni espresse nazionali e internazionali;
- garantire il servizio di importazione, anche tramite importatori terzi, laddove previsto dalla normativa locale;
- offrire logistica idonea al fresco, qualora l'Azienda intenda commercializzare questo tipo di prodotto, nei mercati target dove è consentito.

Ogni azienda può scegliere se adottare il proprio sistema logistico oppure la Logistica di Amazon.



MADE
in
ITALY

madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

6. Personale dedicato

L'azienda deve essere fornita di una risorsa che:

- possa dedicare un minimo di **40 ore** in fase di avvio per conoscere il funzionamento del sito online Amazon e del Seller Central;
- possa dedicare un minimo di **10 ore settimanali** per la gestione degli ordini e dell'account⁵

7. Carta di credito

- La carta deve essere necessariamente di credito e non può essere una prepagata, una carta virtuale o un buono regalo;
- Le seguenti carte sono accettate: American Express, MasterCard, Visa, Diners Club, Discover e JCB;
- La data di scadenza della carta deve essere di almeno sei mesi posteriore alla data in cui viene aggiunta (pertanto dal momento della registrazione).

Requisiti specifici di partecipazione

Requisiti **aggiuntivi** e legati al mercato di riferimento.

Nota bene: ciascuna azienda è responsabile di verificare le regolamentazioni per l'accesso dei prodotti italiani nei mercati target del progetto e di rispettare le relative normative di vendita.

1. Vini e Alcolici

- In base alla normativa locale in materia di e-commerce, il vino e gli alcolici non sono gestibili con Amazon in Polonia, Paesi Bassi, Svezia e Stati Uniti.

2. Stati Uniti

- Per poter vendere su Amazon.com, l'azienda deve impegnarsi a ottenere le registrazioni FDA (Food and Drug Administration) per i prodotti agroalimentari e dispositivi medici; quelle CITES per gioielli, pelletteria e pellicceria (abbigliamento/accessori/calzature), nonché le registrazioni previste per i prodotti cosmetici. Inoltre, i prodotti alimentari destinati alla

⁵ Si specifica che il servizio di Account Management offerto dagli esperti Amazon si tratta di un servizio consulenziale, la parte operativa (caricamento prodotti, creazione store, contenuti A+, logistica di Amazon, Advertising ecc) sono a carico del partner di vendita.



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

vendita nel mercato americano devono seguire le nuove direttive di etichettatura imposte dalla FDA. Nutrition Facts con valori espressi per porzione consigliata, allergeni, collocazione, font e dimensioni delle informazioni da riportare nel packaging devono seguire le linee guida emanate dal governo americano in materia di Labeling.

Si ricorda che il mancato possesso di uno solo dei requisiti di partecipazione può comportare l'esclusione dal progetto.

Invio del modulo di adesione

Il modulo di adesione deve essere compilato online nella sezione dedicata, alla pagina

<https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-e-commerce/e-commerce/Amazon4>.

A conclusione della registrazione online, l'Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato, che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIAUTO, esclusivamente via PEC, con oggetto "Progetto ICE/Amazon", entro i termini indicati a pagina 1.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.

Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, Agenzia ICE procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

Nota bene: la compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte dell'Agenzia ICE, che verificherà la conformità al regolamento e effettuerà il controllo di morosità. A conclusione dell'iter, le aziende riceveranno dall'Agenzia ICE la comunicazione di ammissione. Contestualmente, Amazon verificherà i requisiti di ammissibilità

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle campagne di marketing e del traffico sulla vetrina Made in Italy, alle aziende ammesse potrà essere richiesto di condividere con l'Agenzia ICE i dati di vendita, traffico e conversion rate generato sui siti Amazon. I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia ICE, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla



MADE
in
ITALY

madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITA®
ITALIAN TRADE AGENCY

amazon

realizzazione delle campagne di marketing digitale e offline e alla misurazione della performance delle stesse.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all’Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relative al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione della partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva e alla possibile diffusione.

I suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti (Amazon) esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscano altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.

I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. e utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione, della Sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>

Allegati

[Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE](#)

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precise nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrono gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per expressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in expressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiero. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopraccitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segnalarne, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)